



COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 11

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE – MODIFICA –

La Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale l'adozione dell'allegato provvedimento deliberativo.

La votazione richiesta è a scrutinio palese

Su relazione della Vice Sindaca MANASSERO PATRIZIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 52 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella L. 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1 commi da 837 a 845 *"A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate"*;
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1 *"Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68."*;
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito, con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 è disposto che *"Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."*;

Considerato che, con propria deliberazione n. 7 del 26 gennaio 2021, in attuazione degli obblighi imposti dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160, è stato istituito e disciplinato il nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dal Regolamento per l'applicazione del C.O.S.A.P. - Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, adottato, ai sensi dell'articolo 63 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 171, del 20/12/2000 e s.m.i.;

Vista la disposizione contenuta nel comma 838 dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 che prevede che *"Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147"*;

Considerato che il nuovo canone ha alterato totalmente, per natura e regole applicative, i precedenti prelievi e proprio in virtù dei mutamenti che esso ha generato, si sono susseguiti nel corso del 2021

e nei primi mesi dell'anno in corso, interpretazioni della norma e chiarimenti provenienti dalla dottrina, nonché dal ministero stesso;

Viste in particolare le Risoluzioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento Finanze – n. 6/DF del 28 luglio 2021 e n. 1/DF del 31 gennaio 2022 inerenti in particolar modo l'applicazione della tariffa base giornaliera;

Ravvisata pertanto la necessità di adeguare il regolamento istituito con propria deliberazione n. 7 del 26 gennaio 2021 così come modificato con propria deliberazione n. 47 del 27 aprile 2021 al fine meglio regolare ed applicare il nuovo canone;

Visto l'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

Richiamato l'art. 3 comma 5-sexiesdecies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, così come modificato dalla legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 al 31 maggio 2022;

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Acquisito il parere dell'organo di revisione espresso ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267 così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 42 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in merito all'istituzione e all'ordinamento dei tributi;

Dato atto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla 1^a e 7^a Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 20 aprile 2022;

Visto il regolamento comunale di disciplina delle entrate;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore Ragioneria e Tributi Dott. Carlo Tirelli, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare le modifiche al "*Regolamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate*" ai sensi della L. 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, commi 837 - 847, nella formulazione riportata nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato 1);
- 3) di pubblicare il regolamento allegato al presente provvedimento nel sito istituzionale di questo Ente;
- 4) di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'1/1/2022 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.



SETTORE RAGIONERIA E TRIBUTI

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE
DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL
DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE,
DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN
STRUTTURE ATTREZZATE**

(L. 27 dicembre 2019, n. 160 – articolo 1, commi 837-847)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26/01/2021.
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 27/04/2021.
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. xx del xx/04/2022.

- INDICE -

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Disposizioni generali

Articolo 3 - Presupposto del canone

Articolo 4 - Soggetto passivo

Articolo 5 - Rilascio della concessione o autorizzazione

Articolo 6 - Criteri per la determinazione della tariffa

Articolo 7 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

Articolo 8 - Determinazione delle tariffe annuali

Articolo 9 - Determinazione delle tariffe giornaliere

Articolo 10 - Determinazione del canone

Articolo 11 - Modalità e termini per il pagamento del canone

Articolo 12 - Rimborsi

Articolo 13 - Ravvedimento operoso

Articolo 14 - Accertamenti - Recupero canone

Articolo 15 - Sanzioni e indennità

Articolo 16 - Funzionario Responsabile

Articolo 17 - Riscossione coattiva

Articolo 18 - Regime transitorio

Articolo 19 - Disposizioni finali

Allegato A: CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

Allegato A1: DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER TIPOLOGIA DI MERCATO

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel Comune di Cuneo.

2. Il canone si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

3. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 2

Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.

2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 3

Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 4

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o autorizzazione, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 5

Rilascio della concessione o autorizzazione

1. Per il rilascio delle concessioni suolo pubblico e degli atti di autorizzazione amministrativa nei mercati si rinvia al quadro normativo vigente in materia.

Articolo 6

Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni, o autorizzazioni, anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia;
 - e) inserimento dell'importo del prelievo sui rifiuti all'interno del canone per le occupazioni di suolo pubblico in relazione alle sole occupazioni temporanee.

Articolo 7

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata nell'allegato "A" del presente regolamento.

Articolo 8

Determinazione delle tariffe annuali

1. La tariffa standard annuale è quella indicata al comma 841 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, in riferimento alla quale è determinato il canone da corrispondere. Essa è utilizzabile esclusivamente per i mercati dove l'occupazione è di natura stabile ed è applicata, su base annuale e per unità di superficie concessa o autorizzata espressa in metri quadrati, in relazione al luogo di occupazione, tenendo conto delle riduzioni stabilite con la classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine in categorie, così come segue:
 - alle occupazioni effettuate nella categoria n. 1 dell'allegato A) si applica la tariffa standard con applicati, per ogni singola fattispecie ivi descritta, i coefficienti moltiplicatori individuati nell'allegato A1);
 - alle occupazioni effettuate nella categoria n. 2 dell'allegato A) si applica la tariffa standard ridotta del 25%, con applicati, per ogni singola fattispecie ivi descritta, i coefficienti moltiplicatori individuati nell'allegato A1);
 - alle occupazioni effettuate nella categoria n. 3 dell'allegato A) si applica la tariffa standard ridotta del 50%, con applicati, per ogni singola fattispecie ivi descritta, i coefficienti moltiplicatori individuati nell'allegato A1);
 - alle occupazioni effettuate nella categoria n. 4 dell'allegato A) si applica la tariffa standard ridotta del 70%, con applicati, per ogni singola fattispecie ivi descritta, i coefficienti moltiplicatori individuati nell'allegato A1).
2. La regolazione del maggiore o minore valore rispetto alla tariffa standard, è effettuata considerando la tipologia di occupazione, la disponibilità dell'area, il vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, il sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, l'impatto ambientale e sull'arredo urbano e viene determinato con l'applicazione dei coefficienti di cui all'allegato A1.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
4. (comma abrogato)

Articolo 9

Determinazione delle tariffe giornaliera

1. La tariffa standard giornaliera è quella indicata al comma 842 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, in riferimento alla quale è determinato il canone da corrispondere. Essa è utilizzabile esclusivamente per i mercati periodici o straordinari per i quali è previsto lo smontaggio delle attrezzature al termine dell'orario di mercato o del periodo autorizzato ed è applicata, su base giornaliera e per unità di superficie concessa o autorizzata espressa in metri quadrati, in relazione al luogo di occupazione, tenendo conto delle riduzioni stabilite con la classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine in categorie, così come segue:

- alle occupazioni effettuate nella categoria n. 1 dell'allegato A) si applica la tariffa standard con applicati, per ogni singola fattispecie ivi descritta, i coefficienti moltiplicatori individuati nell'allegato A1);
- alle occupazioni effettuate nella categoria n. 2 dell'allegato A) si applica la tariffa standard ridotta del 25%, con applicati, per ogni singola fattispecie ivi descritta, i coefficienti moltiplicatori individuati nell'allegato A1);
- alle occupazioni effettuate nella categoria n. 3 dell'allegato A) si applica la tariffa standard ridotta del 50%, con applicati, per ogni singola fattispecie ivi descritta, i coefficienti moltiplicatori individuati nell'allegato A1);
- alle occupazioni effettuate nella categoria n. 4 dell'allegato A) si applica la tariffa standard ridotta del 70%, con applicati, per ogni singola fattispecie ivi descritta, i coefficienti moltiplicatori individuati nell'allegato A1).

2. La regolazione del maggiore o minore valore rispetto alla tariffa standard, è effettuata considerando la tipologia di occupazione, la disponibilità dell'area, il vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, il sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, l'impatto ambientale e sull'arredo urbano e viene determinato con l'applicazione dei coefficienti di cui all'allegato A1.

3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

4. (comma abrogato)

Articolo 10

Determinazione del canone

1. Si applicano le tariffe giornaliera frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie concessa o autorizzata. La tariffa oraria è pari ad un ventiquattresimo della tariffa giornaliera. Nei mercati di durata fino a 4 ore viene conteggiata forfettariamente un'ora aggiuntiva per le operazioni di montaggio e smontaggio, mentre per i mercati oltre le 4 ore tali operazioni sono quantificate forfettariamente in 2 ore.

2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.

3. Per le occupazioni effettuate da ambulanti senza concessione di posteggio fisso la superficie convenzionale di occupazione è determinata in 25 metri quadrati indipendentemente dal posto effettivamente assegnato. La medesima superficie convenzionale è adottata per tutte le occupazioni effettuate nei mercati straordinari. Per le sole occupazioni effettuate da soggetti senza concessione di posteggio fisso in occasione del mercato dell'antiquariato la superficie convenzionale di occupazione è determinata in 20 metri quadrati indipendentemente dal posto effettivamente assegnato.

4. Per le occupazioni effettuate da ambulanti senza concessione di posteggio fisso, anche in aree attrezzate, per i quali siano state rilevate regolarità tributaria e, nell'anno precedente presenze per almeno il 70% del totale di quelle previste,

il canone potrà, su richiesta di parte, essere liquidato e corrisposto in unica soluzione entro il mese di gennaio con la medesima tariffa degli ambulanti aventi concessione di posteggio fisso.

5. In ogni caso il canone determinato per i mercati con durata superiore alle 9 ore, in ragione delle tipologie individuate nell'allegato A1), non può essere calcolato in misura inferiore ad Euro 0,15 a metro quadrato/giorno in aree pubbliche non attrezzate e ad euro 0,25 al metro quadrato/giorno in aree pubbliche attrezzate indipendentemente dalla zona nella quale è effettuata l'occupazione.

6. In ogni caso il canone determinato per i mercati con durata pari o inferiore alle 9 ore, in ragione delle tipologie individuate nell'allegato A1), non può essere calcolato in misura inferiore ad Euro 0,03 a metro quadrato/ora in aree pubbliche non attrezzate e ad euro 0,04 al metro quadrato/ora in aree pubbliche attrezzate indipendentemente dalla zona nella quale è effettuata l'occupazione.

Articolo 11

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del Codice di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo Codice.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione, contestualmente all'occupazione o al rilascio della concessione o autorizzazione.

3. Per le occupazioni periodiche e ricorrenti, il pagamento del canone deve essere effettuato annualmente in un'unica soluzione entro l'ultimo giorno del mese di febbraio. Qualora l'importo del canone superi Euro 500 può essere corrisposto in quattro rate di pari importo, senza applicazione di interessi, scadenti l'ultimo giorno dei mesi di febbraio, aprile, luglio e ottobre dell'anno di riferimento; per il primo anno di concessione l'importo verrà suddiviso nel numero di rate non ancora scadute.

4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione. Per gli anni successivi il canone va corrisposto entro l'ultimo giorno del mese di febbraio. Qualora l'importo del canone superi Euro 500 può essere corrisposto in quattro rate di pari importo, senza applicazione di interessi, scadenti l'ultimo giorno dei mesi di febbraio, aprile, luglio e ottobre dell'anno di riferimento; per il primo anno di concessione l'importo verrà suddiviso nel numero di rate non ancora scadute.

5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione o dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone relativo all'annualità in corso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

7. Nei casi di affitto del posteggio il canone resta in capo al titolare della concessione mercatale.

8. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

9. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso sia inferiore a Euro 2,00 o l'importo definito nel regolamento delle entrate patrimoniali e tributarie.

10. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni previste nel presente regolamento, considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

11. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Articolo 12

Rimborsi

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. Non si fa luogo al rimborso per importi pari o inferiori ad Euro 12,00 o nella misura stabilita dal Regolamento delle Entrate Patrimoniali e Tributarie.

3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura stabilita dal Regolamento delle Entrate Patrimoniali e Tributarie.

Articolo 13

Ravvedimento operoso

1. In caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta fissata nelle misure di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.i.

2. Costituisce causa ostativa del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del Concessionario, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.

Articolo 14

Accertamenti - Recupero canone

1. Il Comune provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 15

Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie, stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.

2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:

- a) un'indennità pari al canone giornaliero maggiorato del 10 per cento;
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo pari al canone dovuto riducibile ad 1/3 se il pagamento è effettuato nel termine di 60 giorni dalla data della notifica.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'articolo 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24 novembre 1981, n. 689.
4. Nei casi di tardivo, mancato o insufficiente pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa nella misura stabilita dall'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
5. Non si fa luogo all'emissione di atto di accertamento qualora l'importo da versare, comprensivo di indennità e sanzioni, nonché di interessi, risulti inferiore ad Euro 12,00 o nella misura stabilita dal Regolamento delle Entrate Patrimoniali e Tributarie.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.
7. Sull'ammontare del canone dovuto e non pagato alle regolari scadenze saranno calcolati gli interessi da computarsi in ragione di giorno nella misura stabilita dal Regolamento delle Entrate Patrimoniali e Tributarie.

Articolo 16 **Funzionario Responsabile**

1. Il Comune provvede a nominare un Funzionario Responsabile del canone a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.

Articolo 17 **Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 18 **Regime transitorio**

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 837 dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. (comma abrogato)
3. (comma abrogato)

4. Nella quantificazione del canone dovuto ai sensi dell'articolo 10, nell'anno 2022 si terrà conto della reale superficie occupata in virtù delle ordinanze sindacali adottate, anziché di quella concessa o autorizzata, relativamente al periodo interessato.

Articolo 19

Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. (comma abrogato)
4. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2022.

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni di suolo, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in 4 categorie di seguito elencate.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade od aree appartenenti alla categoria n. 1 viene applicata la tariffa standard annuale definita in € 50,00 ai sensi dell'articolo 1 comma 841 e la tariffa standard giornaliera definita in € 1,20 ai sensi dell'articolo 1 comma 842 della L. 27 dicembre 2019, n. 160.
4. La tariffa per le strade in categoria n. 2 è ridotta in misura del 25 per cento rispetto alla n. 1.
5. La tariffa per le strade in categoria n. 3 è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla n. 1.
6. La tariffa per le strade in categoria n. 4 è ridotta in misura del 70 per cento rispetto alla n. 1.

Categoria n. 1: Capoluogo sull'altipiano delimitato dalla zona comprendente piazza Foro Boario, Lungostura John Fitzgerald Kennedy, largo Edmondo De Amicis, via Caduti sul Lavoro, Lungostura Ventiquattro Maggio, Piazzale della Libertà, corso Monviso, Via Giotto, limite ciliare della scarpata sul fiume Stura fino a via Cascina Colombaro, via Cascina Colombaro, Corso Alcide De Gasperi, corso Francia (tutto fino al confine con il Comune di Borgo San Dalmazzo), via Piccona, via Vernante, via Mellana, Viale Federico Mistral, Viale degli Angeli, via Tetto Cavallo, via Porta Mondovì, Corso Guglielmo Marconi, via Luigi Fresia, Lungogesso Giovanni Ventitreesimo, via Franco Andrea Bonelli, piazza Tancredi Galimberti, via Roma (tutta), via Carlo Pascal, piazza Seminario, ivi compresi i quartieri denominati Cuneo 1, Cuneo 2, Cuneo 3, Cuneo 4 ed il nucleo frazionale di San Rocco Castagnaretta.

Categoria n. 2: Centro storico dell'altopiano delimitato dalla zona comprendente piazza Torino, Lungostura John Fitzgerald Kennedy, via Caraglio, via Amedeo Rossi, via Seminario, vicolo Cattedrale, via Giuseppe Barbaroux, via Camillo Fresia, corso Guglielmo Marconi e Circonvallazione Nord (esclusa via Roma già compresa nella 1^a Categoria), nuclei frazionali di Madonna dell'Olmo e Borgo San Giuseppe come delimitati, questi ultimi, ai sensi del vigente Codice della Strada.

Categoria n. 3: Nuclei frazionali di Confreria, Madonna delle Grazie, Ronchi, Roata Rossi, San Pietro del Gallo, San Benigno, Cerialdo, Passatore, Spinetta, Roata Canale e Roata Civalleri, Bombonina, Tetti Pesio, Trucchi, Basse San Sebastiano, come delimitati ai sensi del vigente Codice della Strada.

Categoria n. 4: Tutto il territorio comunale non compreso nelle precedenti Categorie.

DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER TIPOLOGIA DI MERCATO

TARIFFA STANDARD ANNUALE	Categoria 1 100% della tariffa standard	Categoria 2 75% della tariffa standard	Categoria 3 50% della tariffa standard	Categoria 4 30% della tariffa standard
€ 50,00	€ 50,00	€ 37,50	€ 25,00	€ 15,00

TARIFFA STANDARD GIORNALIERA	Categoria 1 100% della tariffa standard	Categoria 2 75% della tariffa standard	Categoria 3 50% della tariffa standard	Categoria 4 30% della tariffa standard
€ 1,20	€ 1,20	€ 0,90	€ 0,60	€ 0,36

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA		Coefficiente
	Mercati di vendita diretta di prodotti agricoli (c.d. farmer's market)	1,25
	Posteggi singoli a completamento delle forme mercatali	0,43
	Posteggi singoli a completamento delle forme mercatali - alimentari	0,48
Occupazioni realizzate con concessione di posteggio fisso:		
1	in mercati con più di 200 posti	0,42
2	in mercati con meno di 200 posti	0,65
3	in mercati con meno di 200 posti - alimentari	0,80
4	in aree attrezzate - alimentari	1,18
5	in mercato dell'antiquariato	0,64
Occupazioni realizzate senza concessione di posteggio fisso (c.d. spuntisti):		
1	in mercati con più di 200 posti	0,83
2	in mercati con meno di 200 posti	1,25
3	in mercati con meno di 200 posti - alimentari	1,25
4	in aree attrezzate - alimentari	1,25
5	in mercato dell'antiquariato da parte di espositori con licenza di ambulante	0,84
6	in mercato dell'antiquariato da parte di espositori privi di licenza (hobbisti)	1,25